

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO	n.	10
6° COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e teso	oro)	
INTERROGAZIONI		
162 ^a seduta: martedì 2 dicembre 2014		
Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO		
Trestacinza del prestacine manto manta immini		

10° Res. Sten. (2 dicembre 2014)

INDICE

INTERROGAZIONI

*	PRESIDENTE	, 4,	7
	FASIOLO (<i>PD</i>)	6,	7
	MOLINARI (<i>M5S</i>)		3
	VACCIANO (M5S)		3
	ZANETTI, sottosegretario di Stato per l'eco-		
	nomia e le finanze	3,	4
	ALLEGATO (contiene i testi di seduta)		8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00797, presentata dal senatore Molinari e da altri senatori.

ZANETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Con l'interrogazione a risposta orale n. 3-00797 il senatore Molinari ed altri chiedono quali misure di carattere normativo, anche urgenti, si intendano assumere per mettere la Consob in condizione di esercitare al meglio le funzioni di efficienza, trasparenza e legalità a presidio dei risparmiatori, nonché rafforzare l'indipendenza e la terzietà della stessa.

Al riguardo, si fa presente in questa sede che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha trasmesso una dettagliata nota, con la quale risponde ai vari punti richiamati nel documento parlamentare.

Consegno il testo integrale della nota agli Uffici della Commissione affinché resti agli atti. Sono ovviamente disponibile a discutere ulteriormente sul punto.

MOLINARI (M5S). Mi riservo di esprimere successivamente la mia valutazione sulla risposta all'interrogazione.

PRESIDENTE. Ciò significa che dovremmo riprendere in un'altra seduta la trattazione dell'interrogazione. Mi sembra evidente, infatti, che il Vicepresidente debba avere conoscenza del testo per replicare e dichiarare se ritenersi o no soddisfatto. Per risolvere il problema, avendo noi previsto un'altra seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni dopodomani, ritengo di prendere atto della trasmissione formale della risposta da parte del Governo all'interrogante, il quale ne prende coscienza, e di rinviare la replica alla risposta su questa interrogazione a giovedì prossimo, in modo tale che nessuno veda lesi i propri diritti.

VACCIANO (M5S). Signor Presidente, con riferimento ad alcuni dei punti richiamati dall'interrogazione, in particolare alle nomine di alcuni vertici della Consob, faccio notare che il presidente Vegas è indagato per abuso d'ufficio, informazione che, al momento in cui è stata presentata

l'interrogazione, non era a nostra disposizione. Invito il Governo, al di là della mera lettura della risposta data dalla Consob, di tenere presente anche questo ulteriore elemento, che eventualmente potrà essere oggetto di approfondimento nel momento in cui verrà a discutere la nostra controdeduzione.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della trattazione della procedura informativa in esame ad altra seduta.

Segue l'interrogazione 3-01158, presentata dalla senatrice Fasiolo.

ZANETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Con il documento di sindacato ispettivo in esame la senatrice interrogante chiede iniziative volte a chiarire se il presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) trovi applicazione nei confronti dei medici di medicina generale, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e operanti presso gli ambulatori sanitari della ASL, che, sulla base di quanto previsto dall'accordo integrativo regionale (delibera della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 269 del 20 febbraio 2006), abbiano provveduto all'assunzione di collaboratori di studio al fine di agevolare l'accesso ai servizi medici di base da parte dell'utenza.

A parere della senatrice interrogante l'assunzione del personale, effettuata in attuazione di detto accordo, risulta esclusivamente funzionale all'efficiente organizzazione ed al buon funzionamento del servizio pubblico erogato dai suddetti ambulatori e non risulta invece finalizzata a conferire alcun concreto vantaggio in termini economici al medico.

La senatrice interrogante evidenzia, a tal proposito, la necessità di «scongiurare incoerenze applicative nella disciplina dell'IRAP in ambito nazionale e far sì che si creino i presupposti per un'omogenea declinazione della legge Balduzzi che prevede la riorganizzazione delle cure primarie nonché nuovi assetti organizzativi territoriali a vantaggio del cittadino che si avvale dei servizi del sistema sanitario nazionale».

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come già precisato in sede di discussione dell'interpellanza n. 2-00419 dell'onorevole Zanin, svolta in Aula Camera nella seduta di venerdì 7 marzo 2014, manca una disposizione normativa volta a delimitare l'ambito dell'autonoma organizzazione nell'attività professionale.

Solo in sede di dichiarazione congiunta all'accordo collettivo nazionale del 29 luglio 2009 si prevede che l'attività del medico di assistenza primaria, ancorché si avvalga delle prestazioni di collaboratore di studio, non possiede le caratteristiche di autonoma organizzazione in quanto è sottoposta ad una serie di vincoli convenzionalmente previsti quali ad esempio l'obbligatorietà di presenza settimanale in numero minimo di ore giornaliere di apertura del proprio studio, le prescrizioni e i controlli circa i requisiti dei locali adibiti ad esercizio dell'attività e della strumentazione in dotazione.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate, con le circolari n. 45/E del 2008 e n. 28/E del 2010, recependo i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, ha precisato che sussiste autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti. Il primo è l'impiego in modo non occasionale di lavoro altrui; in particolare, con la circolare n. 45/E del 2008, è stato chiarito che l'affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell'attività artistica o professionale, normalmente svolte all'interno dello studio, deve essere valutato ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione. Non rileva invece l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche (ad esempio, consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali di un artista). Non rileva altresì lo svolgimento presso il professionista di un tirocinio, in quanto lo stesso è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante.

Il secondo requisito è l'utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività; in particolare, con la circolare n. 45/E del 2008, è stato precisato che ai fini della verifica dell'autonoma organizzazione rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo. Sul punto, la circolare n. 28/E richiama la sentenza della Corte di cassazione 25 maggio 2009, n. 12078, secondo la quale agli effetti impositivi IRAP ciò che rileva è «la sussistenza di una organizzazione autonoma, restando indifferente il mezzo giuridico col quale quest'ultima è attuata (dipendenti ovvero società di servizi), che rende possibile lo svolgimento dell'attività dei professionisti, attraverso la disponibilità di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione, funzionali all'espletamento delle particolari incombenze; il che si realizza, come nel caso, con il contratto di outsourcing che impegna le parti a collaborare affinché la clientela percepisca l'attività come organizzazione unitaria fornitrice di più servizi».

Tali principi si applicano, come chiarito dalla circolare n. 28/E del 2010, ai professionisti, agli artisti ed agli esercenti attività ausiliarie dell'imprenditore commerciale di cui al n. 5 dell'articolo 2195 del codice civile, fra cui agenti di commercio e promotori finanziari.

L'Agenzia ritiene opportuno ribadire che le predette indicazioni contenute nei documenti di prassi devono intendersi di carattere generale e, pertanto, per stabilire l'esclusione o no dall'IRAP è necessaria una valutazione caso per caso, in quanto l'individuazione di specifici parametri qualitativi e quantitativi per definire un'autonoma organizzazione possono essere fissati solo con un intervento normativo e non in via amministrativa.

Al riguardo, si segnala che la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», all'articolo 11, comma 2, prevede che «Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche me-

diante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)».

In sede di esercizio della delega, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, potrà essere valutata l'opportunità di definire una nozione di autonoma organizzazione che risolva anche le questioni concernenti l'applicazione dell'IRAP ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale che si avvalgono di un collaboratore.

Infine, in relazione alle sentenze della Corte di Cassazione n. 22020 del 25 settembre 2013 e n. 958 del 17 gennaio 2014, citate nell'interrogazione in esame, giova far presente che gli orientamenti ivi espressi non appaiono maggioritari, sussistendo una giurisprudenza della Corte di Cassazione di orientamento diverso, tra cui si segnala, a titolo di esempio, la sentenza della Corte di Cassazione n. 9790 del 7 maggio 2014, secondo cui: «Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (...), conforme all'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale e pienamente condivisibile e che va dunque riaffermato, nonostante qualche isolato precedente contrario, l'impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sé integrativo del requisito dell'autonoma organizzazione».

Inoltre, con riguardo ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, deve registrarsi, altresì, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7610 del 2 aprile 2014, con cui è stato affermato che sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione laddove il medico si avvalga di personale dipendente, ancorché con funzioni di segreteria e *part-time*.

FASIOLO (*PD*). Da quanto ho capito (le citazioni normative sono infatti state molto consistenti e, quindi, dovrò sicuramente approfondire con attenzione il testo dell'intervento del Sottosegretario), mi sembra che il Governo, in qualche modo, trovi una soluzione in una normativa che dovrà essere ulteriormente ben definita.

A me pare assolutamente evidente che sia necessario dire una parola definitiva su questa situazione, perché c'è una disparità fiscale marcata e direi assurda tra due categorie di medici: chi opera all'interno di un sistema pubblico e porta innovazione e servizi per il cittadino, avvalendosi di un aiuto (quindi portando anche cambiamento all'interno del sistema sanitario nazionale verso logiche non individualistiche, ma di attenzione al collettivo, e riducendo i tempi della burocrazia) e i medici di medicina generale, che lavorano da soli, senza un aiuto nello studio e che svolgono attività evidentemente più ridotta, continuando a lavorare in modo tutto sommato obsoleto.

Spero che a ciò si ponga assolutamente fine in tempi molto rapidi, perché sono multati tantissimi medici di medicina generale che stanno producendo innovazione. Infatti, sappiamo che i medici possono avere un tetto massimo di 1.500 pazienti, indipendentemente dal fatto che si avvalgano o no di un aiuto nello studio.

10° Res. Sten. (2 dicembre 2014)

Quindi penso che, tutto sommato, la risposta del Sottosegretario sia abbastanza soddisfacente.

PRESIDENTE. Senatrice Fasiolo, lei è quindi parzialmente soddisfatta?

FASIOLO (PD). Sì.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, PEPE, GIARRUSSO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia ai sensi della legge n. 281 del 1985. Vigila sui mercati finanziari, su intermediari e banche e su emittenti e società quotate per garantire un'operatività trasparente e corretta fondamentalmente per la tutela del risparmio e la salvaguardia della fiducia degli investitori nel sistema finanziario;

la Consob ha quindi un ruolo *pivot* per uno sviluppo moderno dell'economia nazionale;

risulta agli interroganti, da notizie stampa mai adeguatamente smentite, di episodi che mostrano come il presidente Vegas abbia avviato una gestione politica e monocratica di questa importante autorità ed improntata al più puro capitalismo di relazione. Inoltre, a parere degli interroganti si possono desumere legami continuativi e posizioni perlomeno condivise, se non precedentemente concordate, su questioni di competenza della Consob con il Ministro *pro tempore* Giulio Tremonti e con esponenti del Partito Democratico;

il presidente Vegas ha, in 3 anni di mandato, effettuato 5 riordini organizzativi che hanno moltiplicato le strutture organizzative, avviato uno spoiling system con cui sono stati «eliminati» i dirigenti scomodi, e fatto entrare nella Consob una serie di soggetti esterni in posizioni apicali. Si legge in un articolo del «il Fatto Quotidiano» del 23 ottobre 2013: «Aulicino è uno dei 44 dirigenti assunti senza concorso con contratto a termine dalla Consob negli ultimi anni. Come tutti può aspirare, grazie alla stabilizzazione varata dal governo Monti proprio per Consob nel 2012, al contratto a tempo indeterminato passando per un semplice colloquio con una commissione presieduta - si dice - da chi lo ha assunto: il presidente Giuseppe Vegas stesso. In 27 casi su 44 i contrattisti hanno già superato una selezione pubblica (è il caso della figlia di Paolo Scaroni, ad dell'Eni, per esempio) in altri casi i dirigenti sono stati chiamati direttamente dal vecchio presidente Lamberto Cardia o da Vegas, o sono stati selezionati dai cacciatori di teste. I casi più rilevanti dell'era Vegas sono quelli del direttore generale Gaetano Caputi (300 mila euro lordi) o di Francesca Amaturo (111 mila euro lordi) capo dell'ufficio di presidenza. Solo per Aulicino un funzionario interno aveva fatto ricorso al Tar insieme al sindacato Falbi. I giudici amministrativi hanno annullato

il suo contratto nel luglio scorso impedendone la stabilizzazione. Niente paura. Grazie a un emendamento approvato ieri al Senato nel decreto legge sulla pubblica amministrazione Aulicino potrà riottenere la sua chance. È la politica bellezza»;

a parere degli interroganti con queste decisioni organizzative è stata avviata una gestione politica e non tecnica della Consob, come possono dimostrare anche i casi di seguito riportati;

è noto, infatti, che dal luglio 2011 un esposto dettagliato aveva fornito chiari elementi alla Consob per comprendere la gravità delle operazioni «Alexandria» e «Santorini» di MPS (Monte dei Paschi di Siena). Nonostante questo, la Consob non è intervenuta e nemmeno ha attivato i propri uffici competenti tecnicamente per l'analisi di quelle operazioni. Le operazioni ancora nell'ultimo bilancio di settembre 2013 non sono contabilizzate come derivati di credito con conseguenti occultamenti di perdite. Inoltre, sempre da notizie stampa si apprende che Deutsche bank e Nomura, controparti di MPS hanno contabilizzato queste operazioni in maniera differente e che l'autorità tedesca BaFin è intervenuta pesantemente su Deutsche bank proprio sul tema dell'accordo per l'occultamento di perdite tra il management di MPS e quello di Deutsche bank. A questo si aggiunge che, nonostante a ottobre 2012 Profumo e Viola rappresentarono a Consob di aver rinvenuto la documentazione relativa all'operazione con Nomura, le prime informazioni pubbliche vengono rese note al mercato solo a fine gennaio 2013 dopo che oramai erano trapelate sulla stampa. Sulla vicenda è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-00691 che ad oggi non ha ricevuto risposta;

il secondo caso riguarda la fusione tra Unipol e Fonsai. Per quanto consta agli interroganti, a gennaio 2012 il presidente Vegas incontra il dottor Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, insieme ad alcuni dirigenti della Consob ed altri soggetti. Secondo una prima versione dei fatti resa dal presidente Vegas al senatore Elio Lannutti, nel corso dell'audizione alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato a febbraio 2012, la riunione sarebbe avvenuta presso Mediobanca, mentre secondo una successiva versione dei fatti (sempre resa dal presidente Vegas durante l'audizione alla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati di ottobre 2012 all'onorevole Alberto Fluvi) la stessa sarebbe avvenuta presso la sede della Consob. A prescindere dalla logistica, il tema oggetto dell'audizione era l'esenzione dall'OPA (offerta pubblica di acquisto); l'iniziativa è fuori dalle regole di funzionamento della Consob, tanto che il commissario Michele Pezzinga dichiara pubblicamente che simili decisioni si prendono collegialmente in Commissione e non nell'ambito di confronti vis-à-vis. Sull'esenzione dall'OPA decisa dalla Consob era fondamentale il supporto delle decisioni prima dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), poi dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), relativamente alla solidità finanziaria delle imprese di assicurazione coinvolte nella fusione; l'interazione tra le due autorità di vigilanza in merito, per quanto pubblica, non è, a parere degli interroganti, inequivoca;

a partire da aprile 2012 nell'ambito di documenti predisposti dalle due società di assicurazioni emerge il problema dei titoli strutturati di Unipol e della loro corretta valorizzazione in bilancio; anche la Procura della Repubblica e l'opinione pubblica sono preoccupati, dato che si tratta di svariati miliardi di euro. Da quel momento si sovrappongono le notizie stampa che evidenziano interessamenti diretti del Ministro *pro tempore* Giulio Tremonti anche con riferimento ad un finanziamento che Unipol avrebbe dovuto erogare per l'allargamento del porto di Ostia. La Commissione a fine anno 2013 (quindi con il commissario Michele Pezzinga già decaduto dalla carica) non ha sollevato rilievi alla valorizzazione e contabilizzazione dei titoli strutturati di Unipol, come si evince dal documento concernente il giudizio di equivalenza sulla fusione;

il terzo caso è quello della tutela del risparmio attraverso la corretta rappresentazione dei rischi resa dagli scenari probabilistici. Questo strumento, sviluppato dalla Consob durante la presidenza di Luigi Spaventa, informa i potenziali investitori di quante probabilità ci sono di rientrare nel proprio investimento, di guadagnare o di perdere ed in quale entità; si tratta degli strumenti che le banche adottano per la loro attività proprietaria e quindi una loro trasparenza nei confronti dei risparmiatori altro non è che un modo per eliminare le asimmetrie informative e rimuovere sul nascere potenziali conflitti di interesse. Il presidente Vegas, in linea con quanto sostenuto dal ministro pro tempore Tremonti, ha in numerose occasioni espresso contrarietà all'utilizzo di queste informazioni nella vendita dei prodotti finanziari, sostenendone addirittura l'invalidità tecnica e rimuovendone l'obbligatorietà dietro apparenti divieti imposti dalle direttive comunitarie. Addirittura il servizio studi della Consob ha di recente pubblicato una ricerca che intende mettere in dubbio la correttezza di questo approccio. Ciò è avvenuto nonostante oltre 100 accademici di fama internazionale ne abbiano sottoscritto la validità scientifica in pubbliche consultazioni degli organismi nazionali ed esteri che si occupano della regolamentazione dei mercati finanziari e nonostante la circostanza che gli scenari probabilistici siano stati previsti dalla IOSCO (Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari) nelle proprie consultazioni e siano stati introdotti nella regolamentazione da diverse autorità europee (Portogallo, Inghilterra e, da ultimo, Olanda);

a questo si aggiunge che l'illustrazione delle probabilità per un investimento sono divenute anche nella migliore dottrina e nella giurisprudenza amministrativa, civile e penale, il riferimento per definire profili di scarsa diligenza e correttezza ed anche comportamenti truffaldini da parte delle banche nei confronti dei risparmiatori, di piccole e medie imprese e degli enti locali;

infine, il Movimento 5 Stelle proprio sulla scorta di queste argomentazioni aveva proposto un emendamento alla legge di stabilità per rendere obbligatoria l'informativa probabilistica nella vendita dei derivati agli enti locali con specifiche competenze per la Consob, considerati i compiti istituzionali di vigilanza sulla vendita dei derivati, che purtroppo non è stato approvato. Considerato che nel testo definitivo della legge di stabilità

si elimina solo apparentemente la possibilità per gli enti locali di fare operazioni in derivati: il «vaso di Pandora» dei derivati venduti agli enti locali è quindi riaperto senza alcuna forma di tutela;

considerato che, a parere degli interroganti, sarebbe opportuno conoscere: 1) quali sarebbero stati i meriti e le professionalità così specifiche da consentire assunzioni dirette nonché se queste siano avvenute con il placet di tutta la Commissione, alla luce del fatto che non è stata seguita alcuna selezione pubblica per assumere il personale sopra indicato, né un interpello tale da verificare la presenza di simili professionalità già tra il personale dipendente della Consob; 2) se corrisponda al vero che il dottor Caputi sia stato assunto nonostante i molteplici incarichi (componente dell'autorità di garanzia degli scioperi, della commissione per i reati valutari, nonché amministratore di numerose società) incompatibili in base alla legge istitutiva della Consob; 3) se il presidente Vegas fosse al corrente di queste incompatibilità al momento dell'assunzione (come dichiarato durante l'audizione alla VI Commissione della Camera dei deputati dell'ottobre 2012) e se sia vero che il dottor Caputi, man mano che tali incompatibilità venivano rese note dalla stampa, abbia provveduto a rimuoverle attraverso delle dimissioni postume; 4) se il presidente Vegas fosse al corrente del presunto intervento volto a stabilizzare in Consob il dottor Aulicino e, in caso contrario, se abbia assunto interventi di controllo interno per verificare la genesi di una simile iniziativa; 5) per quali motivi da ottobre 2012 a fine gennaio 2013 la Consob abbia reso noto al mercato di avere in corso verifiche sugli andamenti di borsa anomali del titolo, accreditando così di volta in volta le notizie più disparate e contribuendo quindi a violare l'integrità dei mercati invece di informare subito il mercato delle perdite connesse alle operazioni con Deutsche bank e Nomura; 6) se la Consob abbia verificato i motivi sottesi alla differente contabilizzazione tra MPS e le sue controparti Deutsche bank e Nomura; 7) se ci siano state collaborazioni con la BaFin, in che cosa siano consistite e quale sia il contenuto del provvedimento della BaFin; 8) se il presidente Vegas abbia mai discusso del caso o del ruolo che, direttamente o indirettamente, persone della Consob abbiano avuto o potrebbero aver avuto con il Ministro pro tempore Tremonti o con persone a lui riconducibili o comunque a lui legate da interessi economici; 9) dove sia avvenuto l'incontro con il dottor Nagel di gennaio 2012, chi vi abbia partecipato, cosa fosse stato deciso, come il presidente Vegas abbia spiegato la diversa versione dei fatti resa ai due membri del Parlamento; 10) se la decisione assunta dalla Commissione, in sede di rilascio del giudizio di equivalenza sul documento di fusione, di non richiedere integrazioni per illustrare al mercato rilievi della Consob sulla valorizzazione e contabilizzazione dei titoli strutturati di Unipol sia in linea con la posizione tecnica dei diversi uffici incaricati, se la decisione sia stata assunta in assenza del commissario Pezzinga e, in tal caso, se la decisione sia stata assunta con l'astensione o il voto contrario dell'altro commissario; 11) se nelle interazioni con l'IVASS vi sia un documento ufficiale in cui si evidenzi chiaramente che ricorrano i presupposti per l'esenzione da OPA concessa dalla Consob; 12) se il presi-

dente Vegas fosse al corrente della vicenda del «porto di Ostia» e/o abbia mai discusso dell'operazione Unipol-Fonsai o del ruolo che, direttamente o indirettamente, persone della Consob abbiano avuto o potrebbero aver avuto nella attività di controllo svolte o che l'istituto avrebbe potuto svolgere con riferimento a questa operazione o ai soggetti in essa coinvolti, con il Ministro *pro tempore* Tremonti o con persone a lui riconducibili o comunque a lui legate da interessi economici; 13) se sia stato il presidente Vegas a commissionare la ricerca al servizio studi orientandone i risultati e quale sia stata la posizione degli altri commissari in merito; 14) se il presidente Vegas sia intervenuto su membri del Parlamento per promuovere il ritiro dell'emendamento alla legge di stabilità con cui si sarebbe resa obbligatoria l'informativa probabilistica nella vendita dei derivati agli enti locali con specifiche competenze per la Consob e se abbia mai discusso la questione con il Ministro *pro tempore* Tremonti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se risulti al Ministro in indirizzo che una dipendente fuori ruolo con qualifica impiegatizia presso il Ministero dell'economia ricopra un incarico apicale presso la Consob:

quali siano le disposizioni comunitarie e nazionali, nell'ambito del testo unico finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modifiche, che vietano la previsione degli scenari probabilistici nella documentazione per l'offerta e/o la vendita dei prodotti finanziari;

se sia a conoscenza di quali siano le posizioni che la Consob sta assumendo in occasione dei tavoli di revisione delle direttive comunitarie in materia di trasparenza dei rischi, e in particolare se tali posizioni siano o meno favorevoli agli scenari probabilistici;

quali misure di carattere normativo, anche urgenti, intenda assumere per mettere la Consob in condizione di esercitare al meglio le funzioni di efficienza, trasparenza e legalità a presidio dei risparmiatori, nonché rafforzare l'indipendenza e la terzietà della stessa.

(3-00797)

FASIOLO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nel 2005 le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale del Friuli-Venezia Giulia hanno siglato un accordo integrativo regionale (delibera reg n. 269 del 20 febbraio 2006) con l'Assessorato per la salute della Regione che prevedeva, nell'ambito del servizio sanitario regionale, nuovi modelli organizzativi all'accesso agli studi dei medici di medicina generale, allo scopo di offrire al cittadino un servizio più consono ai bisogni dell'utenza, anticipando di fatto il progetto di riforma del servizio sanitario nazionale, sfociato nel decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (legge Balduzzi), che prevede il riordino dei servizi territoriali e il rafforzamento dell'assistenza sanitaria sul territorio, come già

sancito dall'articolo 26-*ter* dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generalen (MMG);

l'obiettivo dell'accordo regionale è stato di determinare: 1) un aumento dell'orario di apertura degli studi; 2) un'informatizzazione integrata negli stessi (medicina in rete e di gruppo); 3) una deburocratizzazione dell'attività del MMG attraverso l'assunzione del collaboratore di studio (personale amministrativo esclusivamente funzionale al servizio pubblico e non ad alcuna attività libero-professionale e assolutamente riservato pertanto ai pazienti del servizio sanitario nazionale già in carico al singolo medico);

in riferimento alla deburocratizzazione, l'accordo ha infatti stabilito le modalità di assunzione del collaboratore di studio (3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), prevedendo il completo rimborso spese al MMG per l'assunzione dello stesso da parte della Regione, di fatto una partita di giro);

la figura del collaboratore di studio si è resa necessaria per far fronte alle nuove esigenze di salute dei cittadini residenti in Friuli-Venezia Giulia, regione in cui è in atto un processo di riorganizzazione del sistema sanitario che mira ad assegnare agli ospedali la gestione delle patologie acute, a ridurre i tempi di ricovero e a favorire le cure al di fuori delle strutture ospedaliere, ciò anche in considerazione dell'allungamento della vita della popolazione (attualmente oltre il 23 per cento della popolazione supera i 65 anni);

l'accordo ha fatto registrare un rapido e significativo incremento (dal 13 al 37 per cento) delle assunzioni di «collaboratori di studio» da parte dei MMG del Friuli-Venezia Giulia con un oggettivo miglioramento dell'offerta del servizio sanitario a livello territoriale;

rilevato che numerosi medici di medicina generale operanti in regime di convenzione per un pubblico servizio in Friuli-Venezia Giulia si sono visti recapitare dalle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate ingiunzioni di pagamento per l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP relativa assunzione dei «collaboratori di studio»;

considerato che:

tali professionisti hanno assunto un collaboratore di studio in virtù d'una legge regionale, condizione che di per sé, pur portando ad una migliore organizzazione del servizio offerto (esclusivamente però nell'ambito del servizio sanitario nazionale), non determinava ovviamente alcun vantaggio in termini economici al MMG, datore di lavoro, ciò significando che la presenza del collaboratore non determinava mai quel *quid pluris* fonte di aumento del reddito, essenziale ai fini dell'attribuzione dell'imposta IRAP;

stanti tali presupposti, l'adesione all'accordo regionale da parte del MMG equiparava lo stesso al MMG che non si avvale del collaboratore di studio e che è esentato alla presentazione della dichiarazione IRAP, ai sensi della sentenza della Cassazione civile Sez. V, Sent. n. 11533 del 12 maggio 2010, rientrando lo studio medico nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale convenzionata con il SSN. Inoltre il medico di medicina generale che aveva aderito all'accordo regionale, al fine unico di favorire un migliore accesso allo studio esclusivamente agli

assistiti, attraverso le visite per appuntamento, attivando la medicina di iniziativa (prevista dall'art. 5 dell'accordo collettivo nazionale) avrebbe subito una « discriminazione», in termini di pagamento IRAP, rispetto al MMG che non aveva dato corso ad alcun processo di innovazione e che, paradossalmente, mantenendo lo *status quo* non era soggetto all'I-RAP, non ravvedendosi nella sua attività alcuna ipotetica autonoma organizzazione;

il MMG che si avvale della figura del collaboratore di studio e che riceve il rimborso spese dalla Regione in base all'accordo integrativo regionale siglato nel 2005, è costretto ad adottare provvedimenti onerosi (ad esempio l'adeguamento della struttura alle norme sulla sicurezza del lavoratore, corso antiincendio, responsabile di servizio di prevenzione e protezione, eccetera) non contemplati dal rimborso regionale previsto dall'accordo e, pertanto, a parità di numero di assistiti presenta un *minus* reddituale rispetto al collega, senza collaboratore e sicuramente non soggetto ad IRAP;

considerato che:

il medico di medicina generale è un lavoratore autonomo convenzionato con il SSN (decreto legislativo n. 502 del 1992);

il MMG che esercita la professione come regolamentato dalla convenzione nazionale dispone di una struttura la cui ampiezza e articolazione sono imposte dagli *standard* richiesti dalle ASL per l'erogazione del servizio sanitario;

la remunerazione del medico convenzionato viene liquidata dalle ASL e viene determinata in base a criteri standardizzati (numero assistiti in carico e fino ad un massimo di 1.500). Lo studio, gli strumenti diagnostici e la presenza di collaboratori non rendono più produttiva l'attività (maggiori guadagni);

la presenza di attrezzature e personale nello studio non producono un aumento del reddito ma al contrario lo riducono;

per lo studio del medico di medicina generale convenzionato con il SSN le spese per miglioramenti strutturali e organizzativi non producono maggiori guadagni, ma solo migliori servizi per i cittadini;

l'attività professionale del medico convenzionato non può svolgersi in sua assenza, per quanto possa essere ampia e sofisticata la sua organizzazione e la struttura organizzativa non potrà supplire alla sua assenza;

i proventi provengono esclusivamente dall'attività esercitata in regime convenzionale e non dalla struttura, e quindi, come hanno sostenuto la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, nell'attività del medico di famiglia non è presente il *quid pluris*, ossia la maggiore capacità di arricchimento;

considerato, inoltre, che;

una recente sentenza della Corte di cassazione, n. 22020 del 25 settembre 2013, esenta dal tributo il MMG con dipendente *part time* in considerazione del fatto che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non può non ravvisare l'autonoma organizzazione in una capacità produttiva che deve sem-

pre più essere «impersonale e aggiuntiva» rispetto a quella propria del professionista, tale da garantirgli una quota appunto aggiuntiva di profitto;

con la sentenza n. 958 del 17 gennaio 2014 la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in ordine alla non sussistenza di una stabile organizzazione di supporto al MMG ed ha precisato che la presenza del collaboratore non costituisce elemento che di per sé provi l'esistenza di autonoma organizzazione. In particolare i giudici hanno affermato che il MMG è tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, all'efficienza del servizio con ciò riconoscendo la specificità del ruolo del MMG convenzionato con il SSN e l'opportunità che lo stesso si possa dotare degli elementi finalizzati a tale servizio;

a supporto di tale sentenza vi è anche la recente comunicazione del presidente nazionale dell'ordine dei medici;

quanto stabilito dalla sentenza, pertanto, pone in evidenza come i MMG della Regione Friuli-Venezia Giulia, ottemperando alle disposizioni previste dall'accordo regionale, abbiano adottato le misure stabilite esclusivamente al fine di dare maggiore efficienza al servizio pubblico nell'ambito della prestazione professionale svolta in qualità di MMG, in regime di parasubordinazione e mai per incrementare economicamente la propria redditualità;

l'accordo collettivo nazionale stabilisce, inoltre, che le Regioni stipulino accordi regionali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale, in funzione delle necessità specifiche del sistema sanitario regionale, al fine di porre in essere «obiettivi di salute della popolazione» attraverso modelli organizzativi concordati (artt. 4-5)«. Il comma 4 dell'art 4 dell'accordo collettivo così recita: »Il livello di negoziazione regionale, Accordo integrativo regionale, definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio sanitario regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale«

è dunque evidente come l'assunzione del collaboratore di studio da parte di elevato numero di MMG del Friuli-Venezia Giulia sia stata dettata esclusivamente in funzione dell'accordo regionale siglato nel 2005 e sia funzionale a offrire ai cittadini un servizio pubblico migliore e non sia mai stata correlata ad un aumento del profitto del singolo medico;

l'accordo integrativo regionale definisce quindi: le modalità di assunzione del personale secondo il vigente contratto nazionale dei dipendenti che prevede, nell'ultimo contratto nazionale, compiti specifici per il dipendente del MMG che opera in funzione del SSN; la tipologia oraria del servizio; un mansionario operativo del collaboratore riservato unicamente ai pazienti in carico al medico e quindi funzionale al servizio pubblico;

la Regione si impegna, come già sopra riferito, a rimborsare il MMG aderente volontariamente al progetto delle spese sostenute, per un massimo di 3 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana;

i criteri individuati dalla Suprema corte di cassazione ai fini dell'individuazione del requisito dell'autonoma organizzazione nelle attività di lavoro autonomo non possono essere considerati come universalmente

validi; verso alcune attività professionali, infatti, i predetti criteri risultano inapplicabili in considerazione della peculiare modalità di svolgimento;

conseguentemente, la presenza di un collaboratore di studio, lungi dal costituire un elemento in grado di potenziare la capacità produttiva impersonale del MMG, deve essere interpretata unicamente come una misura posta all'asservimento del paziente e dello stesso SSN, senza rappresentare alcun fattore produttivo di reddito;

non si comprende come la Regione abbia potuto adottare criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalle realtà regionali in cui è stato promosso un analogo processo di riorganizzazione delle cure territoriali, dove non si osserva quello che a giudizio dell'interrogante costituisce un accanimento applicativo in senso restrittivo nell'assoggettamento all'imposta IRAP, nei confronti di MMG che svolgono l'attività professionale nell'ambito della convenzione con il SSN, supportati da personale di studio, a sostegno del sistema sanitario pubblico;

inoltre risulta la stessa Direzione centrale della salute della Regione Friuli-Venezia Giulia in data 30 gennaio 2014 abbia inviato alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate una comunicazione in merito, nella quale viene sottolineato come l'utilizzo di personale atto a svolgere meri compiti esecutivi non comporti, ottemperando alle nuove modalità organizzative dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, alcun incremento retributivo del professionista;

la recente sentenza della Corte di cassazione n. 22020 del 25 settembre 2013 dispone che la presenza del dipendente non è di per sé elemento costitutivo di autonoma organizzazione e non depone per alcun aumento della capacità produttiva e la sentenza della Corte di cassazione n. 958 del 17 gennaio 2014 sancisce che la presenza del collaboratore non costituisce elemento che di per sé provi l'esistenza di autonoma organizzazione e in particolare i giudici hanno affermato che il MMG è tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, all'efficienza del servizio sanitario e conseguentemente la specificità del ruolo del MMG convenzionato pone lo stesso nella condizione di dotarsi degli elementi finalizzati all'efficienza di tale servizio;

un'applicazione difforme nell'assoggettamento della tassazione IRAP in Friuli-Venezia Giulia ai medici con e senza collaboratore prevedibilmente indurrà i MMG, per evitare i costi aggiuntivi a loro carico, a completo svantaggio dei cittadini e con significativi danni occupazionali, optino per il regresso nella qualità del servizio con il licenziamento forzato dei numerosi collaboratori, disperdendo tra l'altro professionalità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, non ritengano necessario intervenire in merito al fine di scongiurare incoerenze applicative nella disciplina dell'IRAP in ambito nazionale e far sì che si creino i presupposti per un'omogenea declinazione della legge Balduzzi che prevede la riorganizzazione delle cure primarie nonché nuovi assetti organizzativi territoriali a vantaggio del cittadino che si avvale dei servizi del SSN.

(3-01158)